

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Decreto ingiuntivo, notifica ex art. 140 c.p.c., opposizione, termine di quaranta giorni, dies a quo**

Alla luce della giurisprudenza di legittimità – per cui la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la [notificazione](#) a mezzo del [servizio postale](#) ai sensi dell'[art. 149 c.p.c.](#), o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'[art. 140 c.p.c.](#), è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio – va affermato che il termine di quaranta giorni per l'[opposizione al decreto monitorio](#) previsto dall'[art. 641 c.p.c.](#) va computato dalla data in cui il destinatario abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario gli ha dato notizia dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'[art. 140 c.p.c.](#), così perfezionandosi il procedimento notificatorio.

## **Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 31.3.2017, n. 8326**

...omissis...

Con il primo motivo ("Violazione e falsa applicazione dell'art. 641 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo e controverso in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5") si lamenta la violazione dell'art. 641 c.p.c., e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale, dopo aver riconosciuto che in tema di notificazione a mezzo posta, l'avviso di ricevimento - parte integrante della relazione di notifica - è il solo documento idoneo a provare la decorrenza dei termini connessi alla notificazione, ha ritenuto che l'onere di allegare la ricevuta di ricevimento dell'atto notificato e di depositarlo in giudizio spetta al creditore opposto il quale, nel caso in specie, non lo aveva allegato, con la conseguenza che il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare la tardività dell'opposizione. Si lamenta, inoltre, che la Corte di appello ha affermato come la copia fotostatica dell'avviso di ricevimento "informale e parziale" prodotto dal creditore opposto non riguardasse l'atto giudiziario (e cioè il decreto ingiuntivo spedito con la raccomandata), ma avesse ad oggetto la comunicazione di avvenuto deposito nell'ufficio postale dell'atto giudiziario che l'agente postale è tenuto a spedire in piego raccomandato (i.e. la xxxx successivo). Al riguardo, deduce il ricorrente che tale documentazione non solo non era mai stata contestata dall'appellante, ma che la copia dell'avviso di ricevimento era stata depositata integralmente, come risulta dall'indice dei documenti dello stesso fascicolo di primo grado "(vedasi ultima pagina doc. sub 8 fasc. primo grado)", documentazione da cui risulta, da un lato, che la moglie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx aveva ritirato in data 23 marzo 2007 presso l'ufficio postale l'atto giudiziario apponendo la propria sottoscrizione sull'avviso di ricevimento e, dall'altro, che il giorno successivo il Cancelliere del Tribunale di Bari aveva apposto la relativa formula esecutiva sul decreto monitorio. Pertanto, a parere del ricorrente, correttamente il giudice di prime cure aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione perchè tardivamente proposta.

Con il secondo motivo ("Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., e art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5") il ricorrente lamenta la contraddittorietà della decisione della Corte territoriale nel punto in cui ha dato atto di un secondo motivo di gravame proposto (relativo alla responsabilità dell'avv. BBBBBBBBB e alla domanda riconvenzionale spiegata in primo grado), sebbene l'appellante fondasse l'atto di appello solo ed esclusivamente sul motivo avente ad oggetto i termini di notifica sopra esaminati.

Con il terzo motivo ("Omessa rilevanza della falsa attestazione dell'ufficio postale depositata nel giudizio di primo grado e richiamata a pag. 12 dell'atto di appello") il ricorrente deduce l'omesso rilievo da parte della Corte territoriale in ordine alla dedotta falsità dell'attestazione dell'Ufficio postale depositata nel corso del giudizio di primo grado xxxxe richiamata a pag. 12 dell'atto di appello), mai rilasciata dal Direttore dell'Ufficio postale (come attestato dallo stesso ufficio postale), circostanza che lo aveva determinato a sporgere denuncia-querela presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Bari (depositata in allegato alla comparsa conclusionale).

Il primo motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.

Nel caso in esame viene in considerazione il problema del momento perfezionativo dell'atto per il destinatario onde computare il termine di decadenza dell'impugnazione.

La disciplina della notificazione a mezzo posta è dettata xxx 890 del 1982, art. 8, per i casi in cui l'agente postale non possa recapitare il plico per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone legittimate a riceverlo.

Appare opportuno rammentarne i passaggi procedurali, al fine di evidenziare la fondatezza della doglianza del ricorrente.

La norma citata prevede che il piego sia depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza e che del tentativo di notifica del piego e del suo deposito sia data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'esplicito invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, "con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente". Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma della norma sopra richiamata, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è poi restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "non ritirato entro il termine di centottanta giorni" e della data di restituzione. Infine, la disposizione introdotta, nel testo della norma in xxxxx 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, prevede che "la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore".

Ricostruiti i passaggi fondamentali del procedimento notificatorio, va evidenziato che la questione inerente la prova dell'avvenuta notifica dell'atto giudiziario - nel caso essa sia avvenuta a mezzo del servizio postale - ha costituito in passato oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al ricorso per cassazione, risolto dalle Sezioni Unite, le quali hanno pronunciato il seguente principio: "la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio" (Cass. S.U. sentenza 14 gennaio 2008, n. 627).

Alla luce della richiamata disciplina e del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, va esaminata la statuizione della Corte territoriale nella parte in cui erroneamente afferma, per un verso, che la copia dell'avviso di ricevimento prodotta dal creditore opposto fosse "informale e parziale" tenuto conto che, invece, questi aveva debitamente documentato di aver depositato la copia notificata del decreto ingiuntivo de quo corredata dell'avviso di ricevimento con la quale l'ufficiale giudiziario aveva dato notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., in formato integrale (fronte retro) come risulta dall'indice dei documenti dello stesso fascicolo di primo grado (ed in particolare all'udienza del 12 novembre 2007 v. ultima pagina doc. sub 8) e, per l'altro, afferma che la stessa copia dell'avviso non riguardasse l'atto giudiziario (e cioè il decreto ingiuntivo spedito con la raccomandata), ma avesse ad oggetto la comunicazione dell'avvenuto deposito nell'ufficio postale dell'atto giudiziario medesimo ex art. 149 c.p.c..

Al contrario, dalla richiamata documentazione risulta che la moglie di *omissis.*, aveva sottoscritto in data 23 marzo 2007 l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario aveva dato notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., così perfezionandosi il procedimento notificatorio.

Da tale data va computato il termine di quaranta giorni per l'opposizione al decreto monitorio previsto dall'art. 641 c.p.c., termine ormai trascorso alla data dell'11 maggio 2007 (data di notifica dell'atto di citazione in opposizione).

Dall'accoglimento del primo motivo di ricorso, consegue l'assorbimento dei rimanenti motivi.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata va conseguentemente cassata senza rinvio e confermata l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

Tenuto conto dell'esito del giudizio e della particolarità della vicenda esaminata e della formulazione dell'art. 92 c.p.c., comma 2, *ratione temporis* vigente, le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate per intero tra le parti; vanno compensate, altresì, per intero tra le parti, anche le spese del presente giudizio di legittimità.

pqm

La Corte, accoglie il primo motivo ricorso, in esso assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata senza rinvio, confermando l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito, e compensa, altresì, per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.